Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Molise

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 24 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali 6% garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6% « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6% « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6% garantite dallo Stato « B »; 7% « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 7% garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 maggio 1984.

(2639)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1232.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 sono soppressi e, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sostituiti dai seguenti:

Art. 89. — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 90 - *Discipline comuni a tutti gli indirizzi*:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;

2) biochimica agraria;

3) botanica generale;

3,5) botanica sistematica (semestrale);

4,5) chimica;

5,5) chimica del suolo;

6,5) fisica;

7,5) genetica agraria;

8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;

9,5) matematica;

10) zoologia generale agraria (semestrale);

11) agronomia generale;

12) coltivazioni arboree;

13) coltivazioni erbacee;

14) costruzioni rurali e topografia;

15) economia politica agraria;

16) estimo rurale e contabilità;

17) industrie agrarie;

17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);

18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);

18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);

19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;

20,5) zootecnica;

— accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa. Le lingue straniere ammesse all'accertamento saranno precisate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 91 - *Discipline caratterizzanti gli indirizzi.*

Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);

21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);

— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);

22) fisiologia delle piante coltivate;

22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);

23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;

25) orticoltura (semestrale) (*);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »);

Indirizzo « tecnico economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);

— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);

22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

24) economia del mercato dei prodotti agricoli;

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità.

25) idraulica agraria;

— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »);

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;

22) foraggicoltura (semestrale);

22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

23,5) nutrizione e alimentazione animale;

— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);

24,5) zootecnica speciale I;

25,5) zootecnica speciale II.

Art. 92 - *Orientamenti.* — Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 93 - *Laurea.* — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da 3 a 6 mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 94. — Gli insegnamenti impartiti nella facoltà possono comportare esercitazioni pratiche dirette a far acquistare agli studenti l'idoneità alla ricerca scientifica ed all'esercizio professionale e possono essere integrati da visite ad opifici e ad aziende agricole.

Art. 95. — Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove scritte o pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo. studente durante l'anno.

Art. 96. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 97 - *Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie.*

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometereologia
Agrometereologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Apicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocultura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria

Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della irrigazione
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia

Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali da produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinamenti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria genetica applicata ai vegetali
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese

Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Lingua araba
Lingua greca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture mediterranee
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola e organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea

Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzioni delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Selvicoltura e colture industriali da legno
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazione ed amministrazione forestali
Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana

Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari

Area n. 1 - AGRONOMIA.

Agrometereologia
Agrometereologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 - BOTANICA.

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA.

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE.

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose sperimentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti fruttiferi
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta

Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Selvicoltura e colture industriali da legno
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI.

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO ESTIMATIVA.

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della irrigazione
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA.

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura

Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifera e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - FISICA.

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA.

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE.

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE.

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Lingua araba
Lingua greca

Area n. 12 - MATEMATICA.

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA.

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automezzi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA.

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE.

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Ingegneria genetica applicata ai vegetali
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA.

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE.

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed apidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture mediterranee
Patologia delle colture protette

Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - PEDOLOGIA.

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - PRODUZIONE ANIMALE.

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzione bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Art. 98. — Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1984
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 273

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con decreto n. 446 del 2 marzo 1984, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 17 e 27 marzo 1984, risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio 1984.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento n. 658 del 29 marzo 1984, nominava un commissario *ad acta* che in data 4 aprile 1984, approvava il bilancio di previsione 1984.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gerardina Basilicata.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

(2640)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 maggio 1984.

Proroga del decreto ministeriale 16 febbraio 1984 sulla documentazione di trasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, che approva le norme di esecuzione relative al titolo III della legge n. 298/74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978, che introduce l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, con il quale sono state emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, con cui sono state approvate le tariffe di trasporto obbligatorie e le rispettive disposizioni generali e condizioni di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1982, con il quale sono stati istituiti la lettera di vettura ed il giornale di bordo, per le spedizioni di merci su strada per conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio;

Visto il decreto ministeriale n. 2027 del 7 dicembre 1983, con il quale sono state apportate modifiche alla lettera di vettura al fine di una sua semplificazione;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984 con cui viene istituito il documento di trasporto integrativo del documento di accompagnamento dei beni viaggianti a partire dal 30 maggio 1984;

Considerato che i tempi tecnici per la predisposizione della nuova modulistica non si sono dimostrati sufficienti allo scopo;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'utilizzazione delle lettere di vettura di cui al decreto ministeriale n. 2027 del 7 dicembre 1983 in alternativa al documento integrato previsto dal decreto ministeriale 16 febbraio 1984, per un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 1984 alle condizioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

La lettera di vettura di cui al decreto ministeriale n. 2027/83 deve essere numerata in caso di mancato utilizzo del documento integrato previsto dal decreto ministeriale 16 febbraio 1984.

Art. 3.

Il vettore deve indicare la data ed il numero della lettera di vettura sull'esemplare a lui destinato del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627/78 e apporre il numero di detto documento sulla copia della lettera di vettura e della relativa fattura redatta come precisato all'art. 15 del decreto ministeriale 18 novembre 1982. Detti documenti devono essere conservati presso l'impresa di trasporto.

Art. 4.

Il giornale di bordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, da compilarsi conformemente a quanto previsto all'art. 5 del decreto ministeriale del 16 febbraio 1984 deve essere numerato progressivamente, foglio per foglio.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(2679)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie « Il patrimonio artistico e culturale italiano » dedicati a Raffaello Sanzio nel 5° centenario della nascita, in occasione del S. Natale, e di un biglietto postale ordinario avente come tematica « Il Santo Natale », dedicato a Raffaello Sanzio nel 5° centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata nel 1983, fra l'altro, l'emissione di francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e di interi postali ordinari aventi come tematica « Il Santo Natale »

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicati a Raffaello Sanzio nel 5° centenario della nascita, in occasione del S. Natale, nei valori da L. 250, L. 400 e L. 500;

Riconosciuta altresì, l'opportunità di emettere un biglietto postale ordinario avente come tematica « Il Santo Natale », dedicato a Raffaello Sanzio nel 5° centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1609 del 25 ottobre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicati a Raffaello Sanzio nel 5° centenario della nascita, in occasione del S. Natale, nei valori da L. 250, L. 400 e L. 500.

Art. 2.

E' emesso un biglietto postale ordinario avente come tematica « Il Santo Natale », dedicato a Raffaello Sanzio nel 5° centenario della nascita, nel valore da L. 300.

Art. 3.

I francobolli di cui all'art. 1 sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono ciascuna un particolare di un'opera di Raffaello Sanzio e precisamente: per il valore da L. 250: « La Madonna della Seggiola » (Firenze - Palazzo Pitti); per il valore da L. 400: « La Madonna Sistina » (Dresda - Pinacoteca); per il valore da L. 500: « La Madonna dei Candelabri » (Baltimora - Walters Art Gallery).

Sui tre francobolli sono riportate le leggende « RAFFAELLO SANZIO 1483 - 1520 » e « NATALE 1983 », quindi la scritta « ITALIA » ed i rispettivi valori « 250 », « 400 » e « 500 ».

Art. 4.

Il biglietto postale di cui all'art. 2 è stampato in offset, su carta bianca, da 75 gr/mq; formato del biglietto chiuso: cm 14,8× 10,5; colori: policromia (cinque colori).

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che riproduce un particolare dell'« Adorazione dei Magi » (Roma - Musei Vaticani), la leggenda « RAFFAELLO SANZIO », le date « 1483-1520 », la scritta « ITALIA » ed il valore « 300 ».

Nella sezione superiore, a sinistra, sotto la leggenda « BIGLIETTO POSTALE » è riportata la leggenda « NATALE 1983 ». La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITA' » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo. Sulla terza sezione, ingrandito fino ai margini, è riprodotto lo stesso particolare prescelto per la vignetta. La sezione centrale reca, in azzurro, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITA') », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 203

(2652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi del tabacco greggio dei raccolti 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984

I prezzi di intervento derivato per il tabacco in foglia ed in colli del raccolto 1982 e i premi per i raccolti 1980, 1981 e 1982, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 855/84 del 31 marzo 1984, sono modificati come segue:

		(Lire/q.le)
Badischer G.:		—
Prime foglie	I	570.938
	II	463.094
	III	367.938
Foglie basse	I	691.470
	II	558.251
	III	450.407
Foglie mediane	I	634.376
	II	520.188
	III	444.063
Foglie apicali	I	425.032
Paraguay	—	—
Badischer B.:		
Prime foglie	I	821.300
	II	641.191
	III	403.446
Foglie basse	I	878.936
	II	706.030
	III	547.534
Foglie mediane	I	720.439
	II	554.738
	III	425.059
Foglie apicali	I	360.220
Havanna II C:		
Prime foglie	I	547.096
	II	443.755
	III	352.573
Foglie basse	I	662.594
	II	534.938
	III	431.598
Foglie mediane	I	607.884
	II	498.465
	III	425.519
Foglie apicali	I	407.282
Bright	A	607.025
	B	394.566
	C	303.512
Burley	A	472.560
	B	307.164
	C	226.829
Maryland	A	523.826
	B	340.487
	C	251.436
Kentucky, Moro di Cori, Salento	A	653.114
	B	415.996
	C	249.598
Brasile S., Beneventano	A	423.414
	B	330.792
	C	234.862
Nostrano, Resistente, Gojano	A	784.170
	B	607.884
	C	461.992
Xanty Yakà	A	727.571
	B	627.216
	C	464.140
Perustitza	A	596.881
	B	547.597
	C	399.746
Samsum	A	629.346
	B	577.382
	C	421.489
Erzegovina	A	538.035
	B	493.610
	C	350.463
Round tip, Scafati, Sumatra	A	2.431.882
	B	2.827.770
	C	1.017.997
Virgin	A	659.579
	B	375.960
	C	145.107

PREMIO
(lire al q.le)

Varietà	Racc. 1980	Racc. 1981	Racc. 1982
Badischer G.	296.997	317.761	346.401
Badischer B	319.050	341.389	372.177
Virgin	300.147	321.198	350.124
Paraguay e suoi ibridi	257.617	283.393	320.195
Nijkerk	236.710	260.338	291.555
Misionero e suoi ibridi	246.304	270.934	295.278
Bright	245.445	269.932	294.276
Burley	174.848	190.599	207.783
Maryland	196.041	211.793	230.838
Kentucky, Moro di Cori, Salento	174.418	196.614	226.113
Forcheimer Havanna II C	296.998	308.882	336.663
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	228.690	308.882	336.663
Beneventano, Brasile S. e varietà similari	167.687	174.418	190.170
Xanty Yakà	282.104	317.904	359.289
Perustitza	266.925	302.725	342.105
Samsum	—	302.725	332.940
Erzegovina e varietà similari	236.853	272.653	308.023
Round tip, Scafati, Sumatra	1.057.389	1.163.070	1.314.290

I prezzi di obiettivo e di intervento nonché i premi di trasformazione validi per il tabacco greggio di raccolto 1983, fissati con il regolamento (CEE) n. 1677/83 del 21 giugno 1983, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 855/84 del 31 marzo 1984, sono i seguenti a decorrere dal 2 aprile 1984:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia - Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Tabacco in foglia - Prezzi di intervento (lire al q.le)	Tabacco in colli - Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Badischer G.:				
Prime foglie	I	484.460	411.772	613.984
	II	392.951	333.993	498.010
	III	312.208	265.364	395.679
Foglie basse	I	586.735	498.701	743.603
	II	473.694	402.621	600.340
	III	382.185	324.842	484.366
Foglie mediane	I	538.289	457.524	682.205
	II	441.397	375.170	559.408
	III	376.802	320.267	477.545
Foglie apicali	I	360.654	306.541	457.077
Badischer Burley E:				
Prime foglie	I	736.902	626.382	886.111
	II	575.300	489.018	691.788
	III	361.987	307.696	435.282
Foglie basse	I	788.614	670.339	948.294
	II	633.477	538.469	761.744
	III	491.268	417.588	590.740
Foglie mediane	I	646.405	549.458	777.290
	II	497.732	423.083	598.513
	III	381.379	324.180	458.601
Foglie apicali	I	323.203	274.729	388.645
Virgin D	A	630.510	535.998	711.561
	B	359.391	305.519	405.590
	C	138.712	117.920	156.543
a) *Paraguay* b) *Dragon* vett e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont, Semois, Appelterre				
Foglie basse	IS	652.863	554.943	—
	I	552.422	469.567	—
	II	451.982	384.191	—
	III	351.541	298.815	—
Foglie mediane	I	602.642	512.255	—
	II	502.202	426.879	—
	III	401.762	341.503	—
Foglie apicali	I	502.202	426.879	—
	II	401.762	341.503	—
	III	301.321	256.127	—
Forcheimer - Havanna II C	A	549.586	467.172	695.841
	B	504.207	428.598	638.386
	C	292.440	248.587	370.264
Nykerk:				
Foglie basse	I	495.902	421.581	—
	II	396.722	337.265	—
	III	297.541	252.949	—
Foglie apicali	I	595.082	505.897	—
	II	495.902	421.581	—
	III	297.541	252.949	—
Misionero	I	554.527	471.358	—
	II	462.106	392.798	—
	III	369.685	314.238	—
	IV	227.264	235.679	—
Bright	A	554.757	471.558	655.426
	B	360.592	306.512	426.027
	C	277.378	235.779	327.713
Burley I	A	407.977	346.830	510.651
	B	265.185	225.440	331.923
	C	195.829	166.478	245.112
Maryland	A	465.114	395.375	565.783
	B	302.324	256.994	367.759
	C	223.255	189.780	271.576
1) Kentucky	A	616.242	493.040	705.498
2) Moro di Cori	B	392.511	314.038	449.362
3) Salento	C	235.507	188.423	269.617
1) Nostrano B.	A	549.586	467.172	695.841
2) Res. 142	B	504.207	428.598	638.386
3) Gojano	C	292.440	248.587	370.264
1) Beneventano	A	348.445	296.206	446.509
2) Brasile S.	B	272.223	231.411	348.835
	C	193.278	164.302	247.673
Xanty Yakà	A	605.478	484.382	779.231
	B	521.964	417.571	671.751
	C	386.253	309.003	497.096
Perustitza	A	538.815	431.115	637.931
	B	494.326	395.518	585.258
	C	360.858	288.728	427.238
Samsum	A	538.815	457.962	672.428
	B	494.326	420.149	616.906
	C	360.858	306.709	450.341

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1984 con i regolamenti (CEE) n. 1029/84 del 31 marzo 1984 e n. 855/84 del 31 marzo 1984, sono i seguenti a decorrere dal 2 aprile 1984:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer	374.182
Badischer Burley E	411.843
Virgin D	387.499
Paraguay e suoi ibridi	347.403
Bright	325.780
Burley I	229.836
Maryland	255.469
Kentucky, Moro di Cori, Salento	245.302
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano, Havanna II C	342.964
Xanty Yakà	384.492
Perustitza	366.019
Samsum	356.282
Erzegovina	329.646
Round tip., Scafati, Sumatra	1.419.398
Beneventano, Brasile S.	193.606

I prezzi di obiettivo e di intervento nonché i premi di trasformazione validi per il tabacco greggio di raccolto 1984, fissati con il regolamento (CEE) n. 1029/84 del 31 marzo 1984, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 855/84 del 31 marzo 1984, sono i seguenti a decorrere dal 2 aprile 1984:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Badischer G.:				
Prime foglie . . .	I	484.460	411.772	613.984
	II	392.951	333.993	498.010
	III	312.208	265.364	395.679
Foglie basse	I	586.735	498.701	743.603
	II	473.694	402.621	600.340
	III	382.185	324.842	484.366
Foglie mediane	I	538.289	457.524	682.205
	II	441.397	375.170	559.408
	III	376.802	320.267	477.543
Foglie apicali . .	I	360.654	306.541	457.077
Badischer Burley E:				
Prime foglie	I	751.594	638.790	900.803
	II	586.771	498.704	703.258
	III	369.204	313.792	442.500
Foglie basse	I	804.337	683.617	964.017
	II	646.107	549.135	774.374
	III	501.063	425.860	600.535
Foglie mediane . . .	I	659.293	560.342	790.178
	II	507.656	431.463	608.437
	III	388.983	330.602	466.205
Foglie apicali	I	329.646	280.171	395.089
Virgin D	A	643.111	546.594	723.446
	B	366.573	311.559	412.364
	C	141.484	120.251	159.158
a) *Paraguay* b) *Dragon* vett e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont, Semois, Appelterre				
Foglie basse	IS	652.863	554.943	—
	I	552.422	469.567	—
	II	451.982	384.191	—
	III	351.541	298.815	—
Foglie mediane . . .	I	602.642	512.255	—
	II	502.202	426.879	—
	III	401.762	341.503	—
Foglie apicali	I	502.202	426.879	—
	II	401.762	341.503	—
	III	301.321	256.127	—
Bright	A	565.783	480.866	665.880
	B	367.759	312.563	432.822
	C	282.891	240.433	332.940
Burley I	A	416.139	353.704	518.527
	B	270.490	229.908	337.043
	C	199.747	169.778	248.893
Maryland . . .	A	474.422	403.251	574.805
	B	308.374	262.113	373.623
	C	227.723	193.560	275.906
1) Kentucky . .	A	616.242	523.840	740.571
2) Moro di Cori .	B	392.511	333.656	471.701
3) Salento	C	235.507	200.194	283.021
1) Nostrano B.	A	533.041	453.124	678.827
2) Res. 142	B	489.028	415.710	622.777
3) Gojano	C	283.636	241.112	361.211
4) Forcheimer - Havanna II C				
1) Beneventano	A	337.998	287.224	436.244
2) Brasile S.	B	264.061	224.394	340.816
	C	187.483	159.320	241.979
Xanty Yakà	A	605.478	514.615	814.115
	B	521.964	443.634	701.823
	C	386.253	328.289	519.349
Perustitza	A	538.815	457.962	668.681
	B	494.326	420.149	613.469
	C	360.858	306.709	447.832
Samsum	A	538.815	457.962	672.428
	B	494.326	420.149	616.906
	C	360.858	306.709	450.341
Erzegovina	A	484.029	411.448	602.968
	B	444.063	377.475	553.182
	C	315.285	268.007	392.759
1) Round tip.	A	2.020.924	1.717.847	2.619.813
2) Scafati	B	2.349.912	1.997.497	3.046.294
3) Sumatra	C	845.968	719.099	1.096.666
Erzegovina	A	484.029	387.254	575.184
	B	444.063	355.279	527.692
	C	315.285	252.248	374.661
1) Round tip.	A	2.020.924	1.717.847	2.619.813
2) Scafati	B	2.349.912	1.997.497	3.046.294
3) Sumatra	C	845.968	719.099	1.096.666

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1983 con i regolamenti (CEE) n. 1677/83 del 21 giugno 1983 e n. 855/84 del 31 marzo 1984, sono i seguenti a decorrere dal 2 aprile 1984:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer	374.182
Badischer Burley E	403.824
Virgin D	379.910
Paraguay e suoi ibridi	347.403
Nijkerk	314.897
Misionero e suoi ibridi	318.906
Bright	319.336
Burley I	225.397
Maryland	250.457
Kentucky, Moro di Cori, Salento	245.302
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano, Havanna	353.561
Xanty Yakà	384.492
Perustitza	366.019
Samsum	356.282
Erzegovina	329.646
Round tip., Scafati, Sumatra	1.419.398
Beneventano, Brasile S.	199.621

(2592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 21 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1703,900	1703,900	1703,90	1703,900	1703,95	1703,87	1703,850	1703,900	1703,900	1703,90
Marco germanico	616 —	616 —	616,30	616 —	615,85	616 —	616 —	616 —	616 —	616 —
Franco francese	200,610	200,610	200,65	200,610	200,50	200,63	200,650	200,610	200,610	200,60
Fiorino olandese	548,100	548,100	548,10	548,100	547,45	548,02	547,940	548,100	548,100	548,10
Franco belga	30,328	30,328	30,37	30,328	30,35	30,33	30,333	30,328	30,328	30,32
Lira sterlina	2372,400	2372,400	2373 —	2372,400	2371,75	2371,70	2371 —	2372,400	2372,400	2372,40
Lira irlandese	1894,250	1894,250	1895,25	1894,250	1893,75	1893,72	1893 —	1894,250	1894,250	—
Corona danese	168,350	168,350	168,40	168,350	168,30	168,30	168,260	168,350	168,350	168,35
E.C.U.	1381,700	1381,700	1381,90	1381,700	1381,92	1381,92	1382,150	1381,700	1381,700	1381,70
Dollaro canadese	1315,500	1315,500	1316 —	1315,500	1315,40	1315,50	1315,500	1315,500	1315,500	1315,50
Yen giapponese	7,309	7,309	7,30	7,309	7,305	7,30	7,304	7,309	7,309	7,31
Franco svizzero	749,340	749,340	749,75	749,340	749,25	749,37	749,400	749,340	749,340	749,35
Scellino austriaco	87,630	87,630	87,68	87,630	87,65	87,72	87,615	87,630	87,630	87,63
Corona norvegese	216,920	216,920	216,80	216,920	216,50	216,91	216,900	216,920	216,920	216,92
Corona svedese	210,100	210,100	210,35	210,100	210 —	210,10	210,100	210,100	210,100	210,10
FIM	292,080	292,080	292,25	292,080	291,15	291,99	291,900	292,080	292,080	—
Escudo portoghese	12,070	12,070	12,10	12,070	12,12	12,08	12,100	12,070	12,070	12,08
Peseta spagnola	11,052	11,052	11,07	11,052	11,04	11,05	11,053	11,052	11,052	11,05

Media dei titoli del 21 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	52,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	86,850
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,250
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	107,525
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,175
» » » » 1-10-1982/84	100,050
» » » » 1-11-1982/84	100,225
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,175
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,175
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,100
» » » » 1- 5-1982/86	101,425
» » » » 1- 6-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 9-1982/86	100,575
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,550
» » » » 1-12-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1983/86	99,375
» » » » 1- 8-1983/86	99,325
» » » » 1- 9-1983/86	99,400
» » » » 1-10-1983/86	99,650
» » » » 1- 1-1983/87	100,325
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,450
» » » » 1- 4-1983/87	100,475
» » » » 1- 5-1983/87	100,450
» » » » 1- 6-1983/87	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1-10-1983/88	100,225
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,775
» » » 18 % 1- 1-1985	101,150
» » » 17 % 1- 5-1985	101,375
» » » 17 % 1- 7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	101,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,300
» » » » 1983/90 11,50 %	100,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703,875
Marco germanico	616 —
Franco francese	200,630
Fiorino olandese	548,020
Franco belga	30,330
Lira sterlina	2371,700
Lira irlandese	1893,625
Corona danese	168,305
E.C.U.	1381,920
Dollaro canadese	1315,500
Yen giapponese	7,306
Franco svizzero	749,370
Scellino austriaco	87,622
Corona norvegese	216,910
Corona svedese	210,100
FIM	291,990
Escudo portoghese	12,085
Peseta spagnola	11,052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.E.Ma.R., con sede e stabilimento in Monsalpolo del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino e stabilimento di Avenza di Carrara (Massa), è prolungata al 5 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera di Albano-Milano, stabilimento in Albano Vercellese (Vercelli) è prolungata al 21 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Framatex - Milano, stabilimenti in Torino e Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Ceramica Faenza, in Conselice (Ravenna), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanella N.D. Caldogno (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAME, con sede e stabilimento in Misterbianco (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla OMF officine meccaniche Fontani di Follonica (Grosseto), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filt, in Opera (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Superga, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Trinaggio (Bari), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Carrozzeria Pasino di Pasino Giuseppe, con sede e stabilimento in Solero (Alessandria), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Louisandré, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 3 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterila S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse-Gorizia, Castelmella (Brescia), S. Martino Buon Albergo (Verona) e Belfiore d'Adige (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., sede legale in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filcot Toscana di Ponte Buggianese (Pistoia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza di Potenza - zona industriale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seli - Società per l'elettronica industriale, in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 27 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.Co.S. didattica, in Pomezia (Roma), è prolungata al 14 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla T.A.E., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 21 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Confezioni Learco, in Vicchio di Mugello (Firenze), è prolungata al 13 dicembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cotonificio Vittorio Widemnan S.p.a., in S. Germano Clusone (Torino), è prolungata al 13 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Itemar, con sede e stabilimento in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi di Sagnino (Como), è prolungata al 5 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetrofarm S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.M.A., con sede in Napoli e stabilimento in Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1983 al 5 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Castelli Ceccato - Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Werke di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roero meccanica, in Canale (Cuneo), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.A. di Asti, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalvista, con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacotex S.r.l., con sede e stabilimento in Bagnara di Gruaro (Venezia), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impianti ing. A. Sacchiero, con sede legale, amministrativa e stabilimento in Olmo di Creazzo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 10 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tintoria Emiliana Stefani e C., in Ubersetto di Spezzano Modenese (Modena), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mulier, in Torino, è prolungata al 16 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quid legno, in Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale delal previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rehem Safim, con sede in Milano e stabilimenti in Solzano (Venezia) e Melzo (Milano), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laser, in Misterbianco (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura Flavio Fassione, in Arsiero (Vercelli), è prolungata al 20 marzo 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detas, in Coseano (Udine), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.M. - stampa offset meridionale, in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sider Torri, in Sala Consilina (Salerno), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D., Vetrerie Baresi Duraccio, in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 12 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa, in liquidazione, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimento in Verbania, è prolungata al 25 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, in Roma, stabilimento in Coazze (Torino), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie del Tirreno, in Praia a Mare (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vic italiana ex Cemater, in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famup di Ruffati, in Porcia (Pordenone) e stabilimenti in Porcia e Sacile (Pordenone), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallindustria, con sede legale e stabilimento in Milano e sede secondaria ed amministrativa in Baraggia di Brugherio (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manitoba Paper Italia, sede ed uffici in Milano e stabilimento in Melzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede legale e stabilimento in Castel S. Giorgio (Salerno), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Oscam, in Solaro (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Chesini, in Montorio (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazionie di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia sud, in Cassino (Frosinone), è prolungata al 15 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Burgo, in Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo, in Duino Aurisiana (Trieste) e stabilimento in S. Giovanni a Duino (Trieste), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Frau S.r.l. (ex Nuova Frau S.p.a.), con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Idra, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fidass di Duvano Dante e C. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Riccardo Siletti di Mongrado (Vercelli), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Riccardo Siletti di Mongrado (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.B. Officine Termotecniche Breda, ora: S.p.a. O.T.B. Partecipazioni, in Bari, è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.B. Officine Termotecniche Breda, ora: S.p.a. O.T.B. Partecipazioni, in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Italiana Magneti Marelli, Milano, stabilimenti in Crescenzano e Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2500)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'uso di contenitori a base di cloruro di polivinile Benvic PEB 660 per il confezionamento dell'acqua minerale « Fabia ».

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 aprile 1984, n. 227, la S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, in Roma, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale denominata « Fabia » in contenitori di cloruro di polivinile del tipo Benvic PEB 660, prodotto dalla Solvic S.p.a., della capacità di ml. 1.500.

(2533)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Tesero e Cembra

Con deliberazione 17 febbraio 1984, n. 1167, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 6376/10, in partita tavolare 1139 del comune catastale di Tesero, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 23 marzo 1984, n. 2326, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4132/2 in partita tavolare 1419 comune catastale di Cembra dal demanio al patrimonio provinciale.

(2535)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sede della prova scritta del concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a duecentosettantaquattro posti di coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982) si svolgerà il giorno 14 luglio 1984 con inizio alle ore 8 presso le sedi sottoindicate ove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento:

Per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno eletto domicilio, ai fini delle relative comunicazioni, in località che si trovino nelle regioni:

Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Toscana,

la prova avrà luogo in Verona presso i padiglioni della fiera di Verona, ingresso G, via Scopoli, raggiungibile dalla stazione ferroviaria con gli autobus n. 1 o n. 8 e dall'autostrada attraverso l'uscita di Verona Sud.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno eletto domicilio, ai fini delle relative comunicazioni, in località che si trovino nelle regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Emilia-Romagna;
Marche;
Umbria;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia (con esclusione della provincia e della città di Taranto),

la prova avrà luogo in Bologna presso i padiglioni della fiera di Bologna con ingresso da piazza Costituzione, raggiungibile dalla stazione ferroviaria con l'autobus n. 3 e dalla tangenziale autostradale attraverso l'uscita Fiera Stalingrado o l'uscita S. Donato.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno eletto domicilio, ai fini delle relative comunicazioni, in località che si trovino nella regione Liguria, la prova avrà luogo in La Spezia presso l'Arsenale della Marina militare con ingresso dalla porta Sprugola situata al n. 3 di viale Amendola.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno eletto domicilio, ai fini delle relative comunicazioni, in località che si trovino nelle regioni:

Lazio;
Sardegna;
Basilicata,

la prova avrà luogo in Roma presso i padiglioni della fiera di Roma con ingresso da via dell'Arcadia raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Roma-Termini con l'autobus n. 93 crociato o n. 93 e dalla stazione ferroviaria di Roma-Ostiense con l'autobus n. 716 e dal raccordo anulare attraverso l'uscita di via Cristoforo Colombo.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno eletto domicilio, ai fini delle relative comunicazioni, in località che si trovino nella provincia di Taranto compresa Taranto città, la prova avrà luogo in Taranto:

per i candidati il cui cognome inizi con le lettere A e B presso la scuola sottufficiali della Marina militare in località S. Vito (Taranto);

per i candidati il cui cognome inizi con le lettere C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q e R presso l'Arsenale della Marina militare con ingresso da via Di Palma, raggiungibile dalla stazione ferroviaria con gli autobus n. 8 e n. 1-2;

per i candidati il cui cognome inizi con le lettere S - T - U - V - W - X - Y - Z presso il centro addestramento e reclutamento della Marina militare in via Cagni.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso hanno eletto domicilio, ai fini delle relative comunicazioni, in località che si trovino nelle regioni:

Calabria;
Sicilia,

la prova avrà luogo in Palermo presso i padiglioni della fiera del Mediterraneo con ingresso da piazza Generale Cascino raggiungibile dalla stazione ferroviaria con l'autobus n. 7.

Eventuali rinvii della data suddetta determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 6 luglio* 1984.

(2701)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico del settore di igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 22

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del settore di igiene pubblica presso la unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla coordinazione amministrativa dell'U.S.L. in Este (Padova).

(2707)

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 46

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Patti.

(2708)

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 14

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 13,40 del 31 maggio 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. affari generali e del personale dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

(2722)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 2.

Disciplina dell'orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della regione Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 27 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio diurno e notturno nonché la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie delle farmacie aperte al pubblico, ubicate nel territorio della regione Calabria.

Art. 2.

L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto urbane che rurali è stabilito rispettivamente in quaranta e trentacinque ore diurne settimanali, equamente distribuite in cinque giorni della settimana, tenendo conto di un intervallo giornaliero per riposo pomeridiano.

In funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale ed ove particolari condizioni ambientali lo richiedono, l'apertura settimanale delle farmacie sia urbane che rurali, potrà essere, su richiesta delle organizzazioni provinciali dei titolari e dell'ordine professionale, articolata in cinque giorni e mezzo e in tal caso l'orario settimanale sarà elevato rispettivamente a 41 ore e 30 e 36 ore e 30.

Nel caso in cui il titolare di una farmacia rurale od unica gestisca un dispensario, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, potrà essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

Art. 3.

Le farmacie non di turno tanto urbane che rurali, restano chiuse nelle giornate della domenica e delle festività infrasettimanali, nonché in un altra giornata della settimana che dovrà, di norma, coincidere con il sabato o il lunedì, salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 2.

Salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 2 le farmacie rurali potranno suddividere la giornata infrasettimanale di riposo in due mezze giornate.

Art. 4.

Durante l'intervallo pomeridiano nei giorni feriali, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni capoluogo di provincia o in quelli con popolazione superiore a 60.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno ed a battenti aperti nel rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;

b) nei comuni inferiori a 60.000 abitanti a turno da una farmacia e a chiamata domiciliare;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 5.

Nei giorni di chiusura o festivi o di riposo il servizio è assicurato:

a) nei comuni capoluogo di provincia o comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno e a battenti aperti secondo l'orario previsto per i giorni feriali e senza intervallo pomeridiano, a turno nel rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;

b) nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti a battenti aperti secondo l'orario previsto per i giorni feriali e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie vicine e a chiamata.

Art. 6.

Durante le ore che vanno dalla chiusura serale, in qualunque giorno feriale o festivo, alla riapertura mattutina delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato o da farmacie che si offrano a svolgerlo permanentemente su autorizzazione dell'U.S.L. sentite le organizzazioni sindacali di categoria, l'ordine professionale ed i sindaci dei comuni interessati o a turno osservando i seguenti criteri:

a) nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 60.000 abitanti, a battenti aperti sino alle ore 22 ovvero per oggettive ragioni di sicurezza, chiusi ma con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello. Dalle ore 22 sino alla riapertura delle farmacie a chiamata con l'obbligo del pernottamento di un farmacista nelle farmacie di turno;

b) nei comuni con popolazione compresa fra 20.000 e 60.000 abitanti a turno da una farmacia a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie;

c) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;

d) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e a chiamata domiciliare.

Art. 7.

Il farmacista nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicurando la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione, nonché tutte quelle ricette per le quali il farmacista medesimo rilevi il carattere di urgenza.

Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto al titolare di farmacia che non sia di turno, salvo casi eccezionali dovuti a temporanee esigenze assistenziali. Durante i periodi di turno nel caso previsto di chiamata domiciliare, deve essere assicurato il più tempestivo ed immediato intervento nel tempo massimo di trenta minuti.

Art. 8.

Le farmacie aperte al pubblico sia private che appartenenti ad enti pubblici sono tenute ad osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno venti giorni e di non oltre trenta giorni lavorativi consecutivi. Per le farmacie uniche e le farmacie rurali tale periodo può essere diviso in due periodi.

Il calendario dei turni di ferie dovrà essere articolato in modo tale da evitare che la chiusura contemporanea per ferie superi la metà delle farmacie esistenti nel territorio di ciascuna U.S.L.; su proposta dell'ordine dei farmacisti che raccoglierà le indicazioni delle associazioni dei titolari.

I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie.

Art. 9.

All'esterno di ogni farmacia in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne a mezzo idoneo impianto, deve restare permanentemente esposto, a cura del titolare della farmacia, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio nonché le farmacie di turno durante le ore ed i giorni di chiusura

della farmacia stessa con la indicazione dell'ubicazione e del relativo numero telefonico, quando il servizio viene espletato a chiamata.

Le farmacie di turno, nelle ore serali e notturne, terranno accesa una insegna luminosa che ne faciliti l'individuazione.

Art. 10.

Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente legge, sono adottati dal comitato di gestione di ciascuna U.S.L. di cui all'art. 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, sentiti il comune ove ha sede la farmacia, il sindacato provinciale dei titolari di farmacia e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nel caso di comuni *limitrofi facenti parte* di U.S.L. diverse si procederà di intesa con i due comitati di gestione.

Il comitato di gestione di ciascuna U.S.L., nel rispetto delle leggi statali vigenti e con la procedura di cui al comma precedente, può disporre un ulteriore potenziamento del servizio farmaceutico di cui alla presente legge, ove se ne presenti la necessità, nelle stazioni climatiche e nei centri che presentano un incremento stagionale della popolazione, per motivi turistici e balneari, particolarmente elevato.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 marzo 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 3.

Delega in materia di agricoltura. Proroga termini.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 27 marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di agricoltura e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 marzo 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 4.

Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale. Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1978, 4/1980 e 4/1982.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 27 marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973: «Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale, già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975, al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, al 31 dicembre 1981 con legge regionale n. 4 del 28 gennaio 1980 e successivamente al 31 dicembre 1983 con legge regionale n. 4 del 22 febbraio 1982», è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 marzo 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22. Norme per il controllo sugli atti degli enti locali ed ordinamento dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 27 marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio delle funzioni di controllo

L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da essa delegate o subdelegate, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, secondo le modalità previste dalla presente legge, in armonia con i principi della Costituzione ed a mezzo dell'organo regionale costituito nei modi stabiliti dalle leggi di Stato.

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 sono aggiunti i seguenti due comma:

«I presidenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate durano in carica trenta mesi.

La disposizione di cui al comma ha effetto dalla prossima legislatura regionale».

Art. 3.

Comitato regionale per gli atti delle unità sanitarie locali

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal seguente:

Per l'esame degli atti delle unità sanitarie locali, il comitato regionale di controllo è integrato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, da due esperti in materia sanitaria, uno effettivo ed uno supplente, designati dal consiglio regionale nonché da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il comitato trasmette alla giunta regionale copia degli atti di annullamento e delle relative deliberazioni nonché una relazione semestrale sull'attività delle unità sanitarie locali.

Art. 4.

All'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 22 è aggiunto il seguente terzo comma:

« La documentazione deve comprendere, oltre alla deliberazione ed ai relativi allegati una relazione, redatta dal segretario o da altro funzionario dell'ufficio di segreteria, nella quale siano prospettati i rilievi di legittimità o di merito anche in relazione a precedenti determinazioni dell'organo di controllo su argomenti analoghi; la relazione deve essere conservata negli atti del procedimento ».

Art. 5.

All'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, primo comma, lettera *b*) le parole « enti ospedalieri regionali o provinciali » sono sostituite con le seguenti: « Unità sanitarie locali della Regione ».

Al medesimo art. 24, comma primo, la lettera *d*) e le parole: « Consigli di valle o comunità montane di cui facciano parte le province » sono soppresse e la lettera *e*) viene modificata in lettera *d*) ».

Art. 6.

All'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, primo comma sono soppresse le parole « enti ospedalieri zonali » contenute nella lettera *c*) nonché le parole « consigli di valle o » e « del consiglio di valle o » contenute rispettivamente nel primo, secondo ed ultimo rigo della lettera *d*) del medesimo primo comma.

Le lettere *d*), *e*) ed *f*) di detto articolo vengono modificate rispettivamente in lettere *c*), *d*), ed *e*).

Art. 7.

Dopo l'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 sono aggiunti i seguenti:

Art. 25-*bis* - *Atti non soggetti a controllo preventivo.* — Non sono soggetti a controllo preventivo e diventano esecutivi dalla data di adozione purché sia integralmente osservato il disposto di cui al successivo art. 25-*ter*:

a) gli atti privi di contenuto dispositivo;

b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;

d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni in atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spesa;

f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari;

g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato o norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 25-*ter* - *Elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo.* — L'elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo ai sensi del precedente art. 25-*bis* deve essere inviato in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta, entro otto giorni dall'adozione dei relativi atti.

L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di dieci giorni del ricevimento dell'elenco, l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. 8.

L'art. 26 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti indicati nei precedenti articoli 24 e 25 non rientranti nelle categorie di atti di cui al precedente art. 24-*bis* ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 le parole « dalla legge » sono sostituite con le parole « dalle leggi dello Stato ».

Art. 10.

L'art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Gli atti soggetti a controllo preventivo ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27 pubblicati a norma delle vigenti disposizioni, devono essere trasmessi, entro venti giorni dalla loro adozione, al comitato regionale o alle sezioni decentrate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, in triplice esemplare autenticato, con l'attestazione per ciascuna dell'avvenuta pubblicazione e corredate dalle eventuali opposizioni presentate dai cittadini.

Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonché dell'oggetto del medesimo.

Una copia dell'elenco descrittivo e dell'atto vengono immediatamente restituiti all'ente interessato, previa apposizione sui medesimi del timbro comprovante la effettiva ricezione degli stessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli adempimenti istruttori ».

Art. 11.

Dopo l'art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è inserito il seguente:

Art. 28-*bis* - *Regolarizzazione degli atti.* — Quando l'atto trasmesso per il controllo presenti irregolarità palesemente formali o contenga errori materiali, il presidente dell'organo di controllo, su proposta del relatore, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

Resta in ogni caso salvo il potere del collegio di richiedere, con provvedimento formale, ai sensi e nei modi previsti dai successivi articoli 30, 31, 32 e 33, l'ulteriore istruzione della pratica, qualora non la ritenga ancora sufficientemente istruita o quando l'ente interessato non abbia tempestivamente provveduto alle richieste previste nel comma precedente.

Art. 12.

L'art. 30 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22 è sostituito dal seguente:

« Le richieste di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sono disposte dal comitato o dalla sezione competente con ordinanza succintamente motivata, che va immediatamente comunicata all'ente.

Gli enti sono tenuti a trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Entro venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'organo di controllo può adottare le proprie definitive determinazioni.

Salvo che la richiesta riguardi l'invio di meri dati di fatto nella loro oggettività — quali documenti, atti, notizie — i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono essere forniti dal medesimo organo deliberante ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci, salvo diverse disposizioni delle leggi dello Stato ».

Il quarto comma del medesimo articolo 31 è così sostituito:

« In tal caso, qualora l'organo di controllo non si avvalga della facoltà prevista dal comma terzo del precedente articolo 30, il nuovo termine decorre dalla data di ricevimento dei predetti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dai commi precedenti, la data di effettivo ricevimento degli atti, dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio è quella del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto dall'ufficio competente del comitato di controllo o della sezione decentrata, contestualmente alla consegna, sulla copia dell'atto da restituire all'ente.

Art. 14.

Al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, la parola « consiglio » è sostituita con le seguenti « massimo organo deliberativo ».

Art. 15.

L'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti dell'organo di controllo devono essere comunicati all'ente interessato, anche a mezzo di telegramma o fonogramma che contenga il testo del dispositivo di annullamento o di rinvio per riesame, nei termini previsti dalle leggi dello Stato.

I motivi del provvedimento devono risultare dal processo verbale o dagli allegati al processo verbale della adunanza nella quale è stato adottato; di tali atti deve essere rilasciata copia agli enti interessati, qualora ne facciano richiesta.

I provvedimenti integrali di annullamento o di rinvio per riesame, contenenti il dispositivo e la motivazione, devono essere spediti all'ente che ha emanato l'atto immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla loro adozione.

Le procedure ed i termini di cui al precedente comma si applicano altresì alla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

I provvedimenti definitivi dell'organo di controllo sono pubblicati, per la durata di cinque giorni, all'albo dell'ente a decorrere dal giorno successivo alla loro ricezione e sono, a cura dell'ente medesimo, immediatamente comunicati alle persone direttamente interessate ».

Art. 16.

L'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'atto soggetto a controllo ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27 diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'articolo 31, senza che il comitato o la sezione ne abbia disposto l'annullamento o il rinvio per riesame;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 31, il comitato o la sezione abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

c) quando il provvedimento non venga comunicato nei termini e con le forme di cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente art. 35;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Gli atti di cui al precedente art. 25-*bis* divengono definitivamente esecutivi quando non sia stata chiesta copia ai sensi del comma terzo dell'art. 25-*ter* ».

Art. 17.

L'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Per specifiche ragioni d'urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità a norma del precedente art. 26 possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano inviati al competente organo di controllo entro il termine di otto giorni dalla loro adozione.

Gli atti delle unità sanitarie locali non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ».

Art. 18

All'art. 46 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

« In attesa della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, è istituito presso l'assessorato regionale agli enti locali un ufficio di coordinamento delle funzioni di controllo cui è demandato il compito:

a) di elaborare il massimario delle decisioni rilevanti del comitato e delle sezioni;

b) di fornire consulenza giuridica agli enti locali che ne facciano richiesta nelle materie di propria competenza anche delegata;

c) di proporre, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 47, l'indizione di conferenze periodiche con il presidente del comitato e delle sue sezioni al fine di dirimere contrasti tra pronunce e di ritrovare coerenti ed univoci decisioni su punti di diritto controversi ».

Art. 19.

L'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito con il seguente:

« Al fine di assicurare il coordinamento e di favorire l'unità di indirizzo dell'attività di controllo, il presidente del comitato regionale di controllo, sentiti i presidenti delle sezioni decentrate, convoca, almeno due volte all'anno, l'adunanza plenaria dei componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni, della quale assume la presidenza.

L'adunanza plenaria esamina i criteri di interpretazione delle norme che abbiano dato luogo a discordanti applicazioni e formula le osservazioni sull'attività di controllo in ordine ai rilievi sollevati da membri del comitato e delle sezioni, da enti locali, da associazioni e da cittadini.

La convocazione dell'adunanza plenaria con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno è inviata al presidente della giunta regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari, i quali ne danno notizia ai propri commissari.

Le discussioni sugli argomenti trattati si concludono con una risoluzione, che viene presa con il voto palese dei partecipanti, siano essi effettivi o supplenti.

Alla predetta adunanza possono intervenire, senza partecipare alle votazioni, il presidente della giunta regionale o un suo delegato e i consiglieri regionali ».

Art. 20

Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è sostituito dai seguenti:

« Presso il comitato e ciascuna sezione è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

La struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali.

I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dal comitato o dalla sezione, sentiti i rappresentanti del personale.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali, la dotazione organica degli uffici di segreteria è provvisoriamente determinata secondo l'allegata tabella *A*.

La giunta regionale provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad assegnare ai singoli uffici il personale necessario a raggiungere il contingente indicato nella predetta tabella.

Il trasferimento dei dipendenti regionali assegnati agli uffici di segreteria degli organi di controllo è disposto dalla giunta regionale, sentiti i rispettivi collegi, e con la contestuale assegnazione di altro dipendente di pari livello funzionale ».

Art. 21.

I commi secondo e terzo dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Il segretario è responsabile dell'organizzazione del funzionamento dei servizi e dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo presidente.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da altro funzionario nominato dal presidente della giunta regionale.

Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli enti locali dandone contestuale ricevuta, sottoscrivere, le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo ».

Art. 22.

Dopo l'art. 50 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, sono inseriti gli articoli seguenti:

Art. 50-*bis* - *Incompatibilità del personale*. — I dipendenti regionali componenti degli organi degli enti di cui agli articoli 24 e 25 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione competente per il controllo degli atti degli enti stessi.

Art. 50-*ter* - *Conservazione degli atti*. — Gli atti sottoposti al controllo, ad eccezione dei regolamenti, dei bilanci, degli statuti, degli strumenti urbanistici nonché di eventuali altri atti indicati dal consiglio regionale, sono trattenuti negli archivi del comitato e delle sezioni decentrate per la durata minima di anni cinque, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.

E' consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo di strumenti e procedure automatizzate.

Art. 23.
Abrogazione di norme

L'art. 38 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 marzo 1984

DOMINIJANNI

TABELLA *A*

TABELLA DELL'ORGANICO PROVVISORIO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DI CIASCUNA SEZIONE, DISTINTO PER LIVELLI FUNZIONALI E MANSIONI OBIETTIVE ED ARTICOLATO CON RIFERIMENTO AGLI AFFARI DI COMPETENZA DEGLI ENTI SOGGETTI A CONTROLLO.

Livello funzionale	Mansioni obiettive	Dotazione
Segreteria:		
Dirigente	Segretario	1
Dirigente o esperto	Vice segretario	1
Esperto	Esperto in materie amministrative	3
Collaboratore	Collaboratore amministrativo	4
Applicato-operatore specializzato	Dattilografo	4
	Archivista	8
Operatore qualificato	Centralinista	2
	Autista	1
Commesso	Commesso	2
Settore personale e affari generali:		
Dirigente	Dirigente (materie amministrative)	1
Esperto	Esperto in materie amministrative	4
Collaboratore	Collaboratore amministrativo	2
Applicato-operatore specializzato	Dattilografo	1
Commesso	Commesso	1
Settore lavori pubblici:		
Dirigente	Dirigente (materie amministrative)	1
Esperto	Esperto in materie amministrative	4
Collaboratore	Collaboratore amministrativo	2
Applicato-operatore specializzato	Dattilografo	1
Commesso	Commesso	1
Settore finanziario contabile:		
Dirigente	Dirigente (materie finanziarie e contabilità pubblica)	1
Esperto	Esperto in finanza e contabilità pubblica	5
Collaboratore	Collaboratore contabile	4
Applicato-operatore specializzato	Dattilografo	2
Commesso	Commesso	1

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 27 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le provvidenze creditizie di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 21 del 2 giugno 1980 vengono estese alle società che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ubicati nel territorio della Calabria, alle quali l'ESAC partecipa quale socio azionario, con una partecipazione non inferiore al 50 per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 marzo 1984

DOMINIJANNI

(1919-1920)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1984, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *marzo* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1984, n. 8.
Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1984 e del bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *marzo* 1984)

(*Omissis*).

(2012)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 gennaio 1984, n. 3-99/Legisl.
Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 113 di data 6 gennaio 1984;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1984 la tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento è sostituita dalla seguente nuova tabella:

Qualifiche o livelli	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Dirigente generale	I	47.500
Dirigente	I	46.400
Ispettore generale	I	46.400
Direttore di divisione	I	46.400
7° livello e personale medico e veterinario con qualifica di direttore di sezione o di consigliere	I	46.400
6° livello bis	I	45.300
6° livello	I	45.300
5° livello	I	45.300
4° livello	I	44.200
3° livello	II	44.200
2° livello	II	44.200

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 gennaio 1984

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1984
Registro n. 11, *foglio n.* 112

(1485)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.000**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227